

1901  
SENATO DEL REGNO  
1901

## VERIFICAZIONE DEI TITOLI DEI NUOVI SENATORI

Cognome e nome del Senatore **Ridola** dott. Domenico, ex Deputato al Parlamento.  
 Data del R. Decreto di nomina **16 Ottobre 1913**  
 Categoria nel R. Decreto riferita **3<sup>a</sup>**  
 Luogo e data di nascita **Ferrandina (Potenza) il 19 Ottobre 1841**  
 Titoli gentilizi e cavallereschi, Professione, ecc. **Comm. \***

## Documenti presentati:

1- Atti di nascita

2. Certificato della Camera dei Deputati comprovante la Legittimità di deputazione politica.

Data dell'adunanza nella quale furono esaminati i titoli presentati e risoluzioni adottate

Nome del relatore **Melodia**Data della relazione e numero dello stampato **3 dicembre 1913 (N. XV Documenti)**Data dell'ammissione **5 dicembre 1913** Data del giuramento **6 dicembre 1913**Data della trasmissione al nuovo Senatore del R. Decreto di nomina a Senatore **6 dicembre 1913**

## Annotazioni:

Morto a Matera (~~Matera~~) il giorno  
 11 Giugno 1932. X

# CAMERA DEI DEPUTATI

SEGRETARIATO GENERALE

UFFICIO DEGLI ARCHIVI

Il sottoscritto, verificati i Registri esistenti negli Archivi della Camera, certifica che l'onorevole Signor Bidola Dott. Domenico  
 nato a Ferrandina il 19 Ottobre 1841 fu Deputato nelle  
 Legislature 22 e 23 quale Rappresentante dei collegi  
Matera

Legislatura	COLLEGIO nel quale fu eletto	DATA dell'elezione	DATA della convalidazione	Chiusura <del>del collegio</del> della Legislatura
22	Matera	30 novembre 1906	21 dicembre 1906	8 febbraio 1909
23	id.	7 marzo 1909	27 marzo 1909	29 Settembre 1913

Roma, 19 Ottobre 1913



Il Segretario Generale

*Montalini*



# Ufficio dello Stato Civile del Comune di Ferrandina -

~~~~~

Estretto dal registro degli atti di nascita dell'anno mil-  
leottocentoquarantuno. N°: 189. Parte 1ª -

- Nidola Domenico Pietro -

L'anno milleottocentoquarantuno il di venti  
del mese di ottobre alle ore quindici avanti di  
Noi Leonardo Giannocari Sindaco, ed Uf-  
ficiale dello Stato Civile del Comune di Ferran-  
dina Distretto di Matera Provincia di Basilicata  
è comparsa Maria Michele Udorisio figlia di  
Leonardo di anni cinquante di professione le-  
vatrice domiciliata in Ferrandina quale ci ha  
presentato un marchio secondo che abbiamo ocu-  
larmente riconosciuto, ed ha dichiarato che lo ste-  
so è nato da Camilla De Gemmis di anni trenta-  
no domiciliato in Ferrandina e da Gregorio Pi-  
dola di anni trentuno di professione legale do-  
miciliato in detto Comune nel giorno diciannove  
del mese di ottobre alle ore undici nella casa di  
propria abitazione. La stessa ha inoltre dichia-  
rato di dare al bambino il nome di Domenico  
Pietro Nidola. La presentazione, e dichiarazione  
anzidetta si è fatta alla presenza di Giuseppe

92  
-----  
182



Branco di anni cinquanta, di professione Sacrestano  
 requicolo, domiciliato in detto Comune e di Nicola  
 Martiniardi di anni trenta di professione Sa-  
 crestano requicolo domiciliato in detto Comune  
 testimoni intervenuti al presente atto e' da esso  
 Sig. Di Grottole prodotti. Il presente atto, che ab-  
 biamo formato all'uopo, e' stato iscritto sopra  
 i due registri, letto al dichiarante, ed ai te-  
 stimoni; ed indi, nel giorno, mese, ed anno  
 come sopra, firmato da noi avendo detto il  
 dichiarante ed i testimoni di non saper un-  
 vere. Firmato Leonardo Giannocari. Sindaco  
 F. Piccinini Cancelliere sostituto

Si rilascia a richiesta dell'interessato me-  
 diante il pagamento di diritti in centesimi  
 cinquanta e da servire per l'uso che di  
 ragione -

Terracina, 30 ottobre 1913

L'Ufficiale dello Stato Civile

*Uffice*  
 Gattolico Leo



SI LEGALIZZA LA FIRMA DEL CIRCONV. *Giannocari*  
 fatto Leo Uff. Stato Civile di Terracina  
 MATERA 5 Nov - 1913



Mammì Giuseppe  
 Giudice

# SENATO DEL REGNO

( N. XV  
documenti )

## RELAZIONE

DELLA

### COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI TITOLI DEI NUOVI SENATORI

SOPRA LA NOMINA

del Signor **Ridola** dott. Domenico

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 16 ottobre 1913, per la categoria 3<sup>a</sup> dell'art. 33 dello Statuto, venne nominato senatore del Regno l'onor. dott. Domenico Ridola.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto esatto il titolo, perchè l'onor. Ridola fu deputato al Parlamento per oltre sei anni nelle Legislature XXII e XXIII, e concorrendo gli altri

requisiti prescritti dallo Statuto, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

Addi 3 dicembre 1913.

MELODIA, *relatore.*

3

CONVALIDAZIONE DEI TITOLI A SENATORE

del Signor **Ridola Domenico**

*Senatori votanti* . . . \_\_\_\_\_

94

*Maggioranza* . . . . . \_\_\_\_\_

48

*Senatori favorevoli* \_\_\_\_\_

87

*Senatori contrari* . \_\_\_\_\_

7

*Senatori astenuti* . . \_\_\_\_\_

4

**Il Senato** \_\_\_\_\_

*Approva*

*Lettera di votazione*

*Merrino*

All' Onorevole

Signor Senatore **RIDOLA**

**MATERA**

ASSR  
Archivio storico del Senato della Repubblica

*Albert Einstein*

*Albert Einstein*

SENATO ITALIANO  
UFFICIO CANCELLERIA  
ROMA

ASSR  
Ministero del Senato della Repubblica

INDICAZIONI DI URGENZA

*220* *13.18*  
L. \_\_\_\_\_ di ricevute - Ministero del fattorino ad ore \_\_\_\_\_

8  
ICIO TELEGRAFICO

PRESIDENZA SENATO DEL REGNO ROMA

Il Governo non assume alcuna responsa.  
Le tasse riscosse in meno per errore od in.  
Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta.  
perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della co.



in mancanza di tali indicazioni, il destinatario

Ricevuto il 12 1922 ore 11  
Pel Circuito N. 10 Ricevente OK



Lo ora si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell' Europa centrale, e per telegrammi interni e con vari paesi esteri di seguito da una mezzanotte all'altra.  
Nei telegrammi impressi in caratteri rozzari, il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e minuti della presentazione.

| QUALIFICA | DESTINAZIONE  | PROVENIENZA | NUM.  | PAROLE | DATA DELLA PRESENTAZIONE |              | VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO |
|-----------|---------------|-------------|-------|--------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|
|           |               |             |       |        | Giorno e mese            | Ora e minuti |                                       |
|           | 1.4.4. MATERA | 56          | 16/15 | 12     | 110,30                   |              |                                       |

1353

ROMA

, AFFRANTI DOLORE PARTECIPIAMO IMPROVISA PERDITA SENATORE DOMENICO

RIDOLA , FAMIGLIA RIDOLA -

SENATO DEL REGNO  
SECRETARIATO GENERALE

Data arrivo 12 giugno 1922  
Prot. 376 Col. \_\_\_\_\_

Chi è correntista della posta paga e si fa pagare merce bancogiri, che costano per qualunque somma solo 10 centesimi.



Mod. 25 (Telegraf)

Edizione 1927 (A VI)

Indicazioni di urgenza

Circuito sul quale si deve fare l'inoltro del telegramma

# Ufficio Telegrafico di TELEGRAMMA

Il governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia.

Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario, devono essere completate dal mittente.

Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e per telegrammi interni di seguito da una mezzanotte all'altra.

Spedito il 19 ore pel circuito N.°

all' Ufficio di Trasmittente

| QUALITÀ | DESTINAZIONE | PROVENIENZA | NUM. | PAROLE | DATA DELLA PRESENTAZIONE |              | VIA D'ISTRADAMENTO | INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO |
|---------|--------------|-------------|------|--------|--------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------|
|         |              |             |      |        | Giorno e Mese            | Ore e Minuti |                    |                                 |

N. B. — Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile.

INDICAZIONI DI SERVIZIO TASSATE

Famiglia RIDOLA

DESTINATARIO

MATERA

DESTINAZIONE

TESTO

La notizia della morte dell'Onorevole Domenico Ridola rattrista profondamente il Senato che tanto apprezzava la nobiltà dell'animo et la vita esemplare dell'Estinto et che ne rimpiangerà lungamente la inattesa scomparsa stop Porgo alla famiglia dell'Estinto in nome dei Colleghi tutti profondi sentimenti di cordoglio ai quali aggiungo le mie personali profonde condoglianze

FEDERZONI Presidente del Senato

Cognome, nome e domicilio del mittente:

(Indicazione obbligatoria)

LEGGERE A TERGO AVVERTENZE IMPORTANTISSIME.

Chi è correntista della posta paga e si fa pagare mercè bancogiri, che costano, per qualunque somma, solo 10 centesimi.

SENATO DEL REGNO

Legislatura XXVIII — Sessione I<sup>a</sup>

155° RESOCONTO SOMMARIO

Martedì 6 dicembre 1932 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, segretario. Dà lettura del verbale della precedente seduta, che è approvato.

Congedi.

Sono accordati congedi ai senatori Anselmino, Della Noce, Guaccero, Nava, Pais, Passerini Napoleone, Soderini, Suardo.

Commemorazioni.

PRESIDENTE. Prima di ricominciare i nostri lavori, rivolgiamo, onorevoli colleghi, un pensiero e un reverente saluto alla memoria di coloro che ci lasciarono durante l'interruzione delle nostre adunanze.

Luigi Zappi non è più, e in quest'aula, ove contava soltanto amici, sarà lungamente rimpianto. Entrato fin dai giovani anni nella vita pubblica, fu sindaco, deputato per tre legislature e capo della parte costituzionale nella sua Imola, alternando vittorie e sconfitte con la stessa cavalleresca fierezza. Forte e bella figura di gentiluomo romagnolo, il marchese Zappi portò nelle lotte di partito quelle squisite virtù

Tipografia del Senato.

di lealtà e di cortesia che improntarono tutta la sua azione, sempre volta a opere di bene e agli interessi superiori del Paese. La sua natura generosa e combattiva di patriota ardentissimo lo aveva condotto ad essere fra i primi che nella nostra Assemblea accettarono fidenti la disciplina militante del Fascismo.

Alla Camera aveva pure appartenuto lungamente, conquistandovi una posizione particolare di autorità e di prestigio morale, Giustino Fortunato, cultore severo di studi storici ed economici, quasi sempre suggeriti al suo spirito da un profondo amore filiale verso la nativa Basilicata. Dei problemi del Mezzogiorno d'Italia, che lo Stato unitario aveva trovato incumbenti e che per tanti decenni esso non seppe o non osò affrontare, il Fortunato fu illustratore appassionato e costante, coope- rando efficacemente a farli conoscere e comprendere in ogni loro aspetto come condizioni fondamentali di vita e di avvenire per l'intera Nazione. Egli era un intelletto meditativo e originale di solitario, proclive ad atteggiamenti personali di pensiero anche in questioni di principio, su le quali fu sovente impossibile consentire con lui; ma da nessuno potè mai disconoscersi la nobiltà di ispirazioni, che, anche se dedotte a sostegno di tesi inaccettabili, furono sempre accompagnate, nello spirito di Giustino Fortunato, da puro amore della Patria e della Scienza.

Anche Domenico Ridola era figlio devoto della terra lucana, alla quale aveva dedicato, oltre che l'operosità egregiamente spesa nell'adempimento dei più importanti uffici amministrativi e parlamentari, una signorile e intelligente predilezione delle ricerche relative alle remote splendide civiltà fiorite in quella regione. Così in molti anni di assiduo lavoro egli riuscì a mettere insieme e ordinare una

cospicua raccolta di materiale archeologico, che munificamente donò poi allo Stato.

Dall'altro ramo del Parlamento erano pure venuti a questa assemblea Giulio **Padulli** e Leone **Wollemborg**. Patrizio milanese, il primo era stato in gioventù valoroso ufficiale effettivo di cavalleria, volontario della campagna d'Affrica. Eletto per la prima volta deputato nel 1907, mentre imperversava la speculazione dell'anticlericalismo settario, aveva preso posto fra i deputati cattolici, pronunciando discorsi notevoli. Appartenne al partito popolare finchè questo non si mise contro il Fascismo, al quale il conte Padulli successivamente aderì con tutta la sua schiettezza di patriota e di soldato. Vivace e gagliardo temperamento di parlamentare nel senso più tradizionale della parola fu Leone Wollemborg, padovano di nascita, oratore e polemista, dall'abito dialettico colorito e preciso, sostenuto da una poderosa preparazione di cultura sopra tutto economica. Alla Camera come qui fra noi prese parte attivissima alle discussioni, trattando principalmente con magistrale competenza, e sempre con vedute singolari e interessanti, di questioni attinenti la finanza pubblica, il credito, la politica sociale. Fu ministro delle finanze del gabinetto Zanardelli, tenendo per breve tempo quel dicastero, ma lasciandovi il durevole ricordo del suo ardimento e della sua fervida volontà di fare e di innovare.

Due gravi perdite ha sofferte, insieme col Senato, la Marina per la scomparsa di Alberto **Del Bono** e di Ernesto **Martinez**. L'ammiraglio Del Bono, parmense, aveva esercitato molto brillantemente comandi e uffici di alta responsabilità, finchè nel 1917 fu chiamato nel momento più grave della guerra al Ministero della Marina, posto in cui egli potè dare la misura della sua tempra e della sua capacità organizzatrice. Lasciata quella carica nel giugno 1919 per la caduta del gabinetto di cui faceva parte, rimase in servizio attivo fino al 1921, come comandante in capo del Basso Tirreno, e poi quale presidente del Consiglio Superiore di Marina. Ernesto Martinez, discendente d'una famiglia napoletana di marinari illustri, fu un maestro del nostro glorioso genio navale, corpo nel quale egli percorse tutta la carriera fino al massimo

grado di tenente generale, per molti anni dirigendo le costruzioni navali e presiedendo il Comitato per i disegni delle navi. Discepolo di Benedetto Brin, fu suo apprezzato collaboratore nella creazione delle nuove grandi unità durante il laborioso periodo, che segnò la prima rinascita della nostra Marina da guerra. Al generale Martinez si devono anche lo studio e il progetto del primo cacciatorpediniere costruito in Italia.

L'Esercito ha parimenti perduto uno dei suoi più prodi e più sperimentati capi, con la morte del generale Umberto **Montanari**, nativo di Parma. Una profonda cultura professionale si univa in lui alle qualità più propriamente marziali della risolutezza, del coraggio, dell'ardore comunicativo, stupendamente dimostrate durante la grande guerra. Egli fu uno di quegli ufficiali dello Stato Maggiore che, usciti d'improvviso dal travaglio appartato dei comandi al cimento delle responsabilità dirette su la linea del fuoco, rivelarono alte doti di condottieri e di soldati. Anzi di lui può dirsi senza eccesso di lode che fu un vero trasciatore di uomini, bersagliere fra i bersaglieri, ferito all'attacco, esempio di autentico eroismo alle sue truppe. Al termine della guerra comandava un Corpo d'armata ed era insignito della Croce di Ufficiale dell'Ordine Militare di Savoia e di due medaglie d'argento al valore; alla sua morte, in ancor fresca età, era comandante designato d'Armata.

La Magistratura italiana onorava in Francesco **Giannattasio** uno dei suoi rappresentanti più preclari, stimato ed ammirato per l'ineccepibile integrità e rettitudine, per l'acume raro della mente, per l'enciclopedica dottrina, per l'alacre tenace amore agli studi giuridici. Tutta una serie di geniali e erudite monografie su questioni di diritto costituisce la documentazione di un'attività scientifica di considerevole pregio, mentre l'opera del magistrato attesta in Francesco Giannattasio la più serena ed elevata equanimità di coscienza giuridica e morale.

Fama meritata di eminente giurista coronò anche il nome del conte Carlo **Santucci**, romano, che divise per molto tempo la sua attività fra

il felice esercizio della professione forense e la partecipazione alla propaganda e alle lotte dell'Azione cattolica, della quale fu uno degli elementi più rappresentativi; fautore convinto della Conciliazione fra lo Stato e la Chiesa, appoggiò costantemente in questa Assemblea l'opera del Fascismo.

Infine due nostri colleghi, dei quali oggi dobbiamo egualmente rimpiangere la dipartita, erano annoverati fra le maggiori personalità dell'industria italiana: Giovanni Battista **Pirelli** ed Erasmo **Piaggio**. Del Pirelli, comasco, voglio ricordare la gioventù garibaldina. Nel Trentino e a Mentana egli combattè per l'indipendenza della Patria; ma sentiva chiaramente che tale indipendenza doveva conquistarsi anche nel campo della vita economica. Laureatosi in ingegneria, viaggiò per due anni all'estero, poi ritornò a Milano, dando opera metodica ma efficacissima alla creazione di un'organismo industriale, gradualmente cresciuto fino a diventare uno dei più potenti di Europa. Italiano di ardente sentire, filantropo, galantuomo intemerato, Giovanni Battista Pirelli durante la lunga vita non fece che del bene agli altri e al Paese. Di Erasmo Piaggio molto vorrei dire, ma non posso. Desidero soltanto leggere un tratto luminosamente caratteristico della lettera, in data dell'aprile 1921, con la quale egli pregava il Presidente della vostra Assemblea di astenersi dal commemorarne la morte: « Di fronte a tutti coloro », egli scriveva, « che contribuirono anche col sacrificio della vita al compimento della Patria, e che pur non ebbero onoranze individuali, considero che, a tale confronto, la mia modesta esistenza non debba essere oggetto di speciale memoria presso l'Alto Consesso cui ho l'onore di appartenere, allorchando verrà annunciato il mio decesso ».

Obbediamo a questa volontà del nostro collega; e a Lui, come agli altri compianti senatori testè scomparsi, offriamo il nostro omaggio di memore affetto.

**MUSSOLINI**, *Capo del Governo*. Alla memoria degli illustri senatori scomparsi testè ricordati dal Presidente della vostra Assemblea va reverente il mio pensiero e quello del Governo.

### **Omaggi.**

**MARCELLO**, *segretario*. Dà lettura di un elenco di omaggi pervenuti al Senato.

### **Registrazioni con riserva.**

**MARCELLO**, *segretario*. Dà lettura di alcuni messaggi del Presidente della Corte dei conti concernenti le registrazioni con riserva.

### **Nomina a Ministri di Stato.**

**PRESIDENTE**. Comunica al Senato alcuni messaggi del Capo del Governo concernenti la nomina a Ministro di Stato dei senatori De Marinis, Mosconi, Albricci, del deputato Rocco e del marchese Dino Perrone Compagni.

### **Messaggi.**

**PRESIDENTE**. Comunica al Senato messaggi del Presidente della Commissione per la revisione delle leggi finanziarie, del Ministro delle corporazioni e del Ministro degli affari esteri.

### **Nomine per l'Alta Corte di giustizia.**

**PRESIDENTE**. Comunica al Senato che il senatore Facchinetti è stato nominato membro supplente della Commissione di istruzione e il senatore Vaccari della Commissione per il giudizio dell'Alta Corte di giustizia.

### **Annuncio di presentazione di disegni di legge e di relazioni.**

**MARCELLO**, *segretario*. Dà lettura di un elenco di disegni di legge e di relazioni presentati alla Presidenza durante la sosta dei lavori.

### **Ringraziamenti.**

**PRESIDENTE**. Dà lettura di una lettera con la quale la famiglia Vanzo ringrazia per le onoranze tributate alla memoria del defunto senatore.

### Per la celebrazione del Decennale.

**PRESIDENTE.** Annuncia al Senato di aver espresso al Segretario del Partito l'ammirazione e la riconoscenza sua e dei colleghi, dopo la visita al Sacratio dei Caduti fascisti e alla Mostra della Rivoluzione.

Dà quindi lettura del seguente telegramma:

« S. E. Federzoni, Presidente del Senato. — Molto gradita ai componenti il Direttorio Nazionale ed a me è stata la visita dell'E. V. e dei camerati onorevoli senatori che hanno voluto rendere onore alle Camicie Nere gloriosamente cadute al servizio della Rivoluzione. Nel ringraziare V. E. della lettera cordiale assicuro, certo come sono di interpretarne il pensiero, che la manifestazione compiuta dal Senato con tanta fascistica schiettezza anche durante la seduta celebrativa toccherà il cuore delle Camicie Nere di tutta Italia, particolarmente sensibili alle espressioni di riconoscenza verso coloro che sacrificarono la vita per il trionfo del Fascismo e verso il Duce che del trionfo è l'artefice primo ». (*Vivi applausi*).

### Variazioni nella composizione del Governo.

**MUSSOLINI, Capo del Governo.** Comunica al Senato le variazioni avvenute nella composizione del Governo durante la sosta dei lavori del Senato.

### Sorteggio degli Uffici.

I senatori segretari procedono al sorteggio degli Uffici.

### Approvazione di disegni di legge.

**MARCELLO, segretario.** Dà lettura dei seguenti disegni di legge che, senza discussione, sono rinviati allo scrutinio segreto:

Norme relative alla pubblicità sui fondi a lato delle linee esercitate dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e visibile da esse (1174-A);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 22 luglio 1932, n. 974, che aumenta il fondo stanziato per contributo ad agricoltori particolarmente benemeriti e reca provvedimenti in favore degli agricoltori delle provincie di Brescia e di Pola (1297);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 457, recante agevolazioni tributarie per le autovetture di limitata potenza (1300);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 574, che approva e rende esecutivo l'atto aggiuntivo 15 febbraio 1932 per la parziale modificazione dei patti di concessione del tronco di allacciamento del Comune di Castiglione di Sicilia alla ferrovia Circumetnea (1302);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 327, riflettente l'autorizzazione al Governo dell'Eritrea a prestare garanzia ad un finanziamento in favore di Società industriali della Colonia (1304);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1932, n. 695, che approva e rende esecutivo l'atto aggiuntivo 21 maggio 1932 per l'esecuzione della variante del tronco di penetrazione in Roma della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo (1306);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1932, n. 599, prorogante il termine per la istituzione degli albi di esportatori di prodotti orto-frutticoli ed agrumari, di essenze agrumarie e di fiori, contemplati dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1806 (1312);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1932, n. 723, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume (1315);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1932, n. 861, recante riduzione delle tasse di concessione governativa sulle licenze per trattenimenti danzanti negli alberghi (1317);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 714, che proroga il termine del 30 giugno 1932, stabilito dal Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per la rinnovazione delle ipoteche iscritte secondo le leggi anteriori dei territori annessi al Regno (1318);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 610, riguardante disposizioni per la eliminazione di disavanzi dei bilanci delle Province dell'anno 1932 (1319).

#### Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverte che domani, alle ore 15, si riuniranno gli Uffici per la loro costituzione e per l'esame di alcuni disegni di legge.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 533, riguardante l'esonero dall'imposta sull'energia elettrica consumata a bordo delle navi » (1301).**

BROCCARDI. Osserva che, in forza del disegno di legge in discussione, qualche comune subirà una perdita di 600.000 lire all'anno, e che in questo momento di contrazioni dei tributi il danno per gli enti locali non è lieve.

BERIO, *relatore*. Risponde che nei principali paesi stranieri non esiste l'imposta sul consumo dell'energia elettrica a bordo delle navi e che quindi, per quanto siano degne di considerazione le osservazioni del senatore Broccardi, il provvedimento è pienamente giustificato per analogia di quanto si fa altrove.

Senza altre osservazioni, il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invita i senatori a procedere alla votazione dei disegni di legge rinviati allo scrutinio segreto.

Le urne rimangono aperte.

**Discussione del disegno di legge: « Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di compartecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza » (523-A).**

PRESIDENTE. Avverte il Senato che il titolo del disegno di legge è stato così modifi-

cato: « Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di compartecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza ». Annuncia altresì che dall'Ufficio centrale sono stati proposti anche alcuni emendamenti, e che il governo li ha accettati. Quindi la discussione, ove non sorgano opposizioni, si svolgerà sul testo emendato.

TANARI. Intende di fare una chiara ed esplicita dichiarazione di voto a favore del disegno di legge, con il quale il Fascismo riconferma la volontà di porsi sul terreno della realtà storica nazionale, che non consente un tipo unico di economia agraria ed industriale, nell'intento di ottenere il massimo della produzione e del benessere collettivo.

Premesso quindi che il contratto di mezzadria appartiene a quel tipo di contratti individualistici che sono fattori possenti ed operosi di produzione economica, premesso che questo tipo di contratto è consacrato dalla dichiarazione settima della Carta del lavoro, premesso ancora che la tutela del mezzadro non può significare l'estensione al medesimo delle norme tipiche del patto collettivo di lavoro vero e proprio, osserva che il patto di mezzadria non può essere considerato come un contratto collettivo e riafferma la sua adesione al disegno di legge.

ROTA FRANCESCO. Ricorda che i contratti di mezzadria sono largamente diffusi nel nostro Paese e che interessano più di 900.000 famiglie. È quindi naturale che il presente disegno di legge abbia suscitato grande aspettazione in tutte le regioni d'Italia.

Dopo le lunghe ed accurate discussioni svoltesi alla Camera dei deputati, il definitivo perfezionamento del disegno di legge ebbe una sosta che fu molto utile per chiarire questa importante materia. Furono proposte dall'Ufficio Centrale delle modificazioni tali da soddisfare e tranquillizzare pienamente.

La mezzadria è una forma speciale di società che ha resistito per secoli, e che ha saputo conservare il suo carattere anche negli ultimi periodi della demagogia bianca e rossa. La mezzadria permette al colono non solo di avere i mezzi per la sua sussistenza, ma anche di risparmiare. Negli ultimi decenni le fami-

glie dei mezzadri, trasformati in proprietari, si sono più che raddoppiate.

Il mezzadro è un socio: la sua sorte è legata a quella del proprietario negli anni magri come nei buoni. Il mezzadro si affeziona al podere; vi sono famiglie che per secoli hanno vissuto sullo stesso appezzamento di terra, nonostante che il contratto sia annuo.

Inoltre nella mezzadria vi è intima collaborazione fra i membri della stessa famiglia colonica: un esempio di ciò si è avuto durante la guerra quando abbiamo assistito al miracolo di poderi assai bene coltivati da vecchi, donne e fanciulli, mentre gli uomini erano al fronte.

L'oratore non è d'accordo col relatore Raineri e afferma che la mezzadria tipica non è già la toscana ma la romagnola. Del resto il carattere precipuo della mezzadria è dato dal fatto della divisione a metà delle spese e dei prodotti. Di qui deriva che il contratto di mezzadria è contratto profondamente equo.

L'oratore è lieto di riscontrare che il senatore Raineri abbia illustrato nella sua relazione appunto il concetto di società che costituisce l'essenza della mezzadria. La stessa corporazione della agricoltura dichiarò in una sua seduta che il patto collettivo di mezzadria deve rafforzare l'istituto mezzadrile conservandone l'essenza caratteristica contrattuale.

Passa quindi ad esaminare le disposizioni legislative che riguardano i contratti di lavoro, e si ferma più specialmente su quanto è disposto nella legge 3 aprile 1926 sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro. Ricorda come in un primo tempo si volesse estendere questa legge, senza riserve, al contratto di mezzadria; ma poi si riconobbe la necessità di introdurre adattamenti particolari che tenessero nel dovuto conto la natura di questo istituto senza correre il pericolo di rovinarlo; il che sarebbe avvenuto quando le associazioni sindacali avessero potuto applicare l'art. 8 del Regio decreto 6 maggio 1928, n. 1251, che ha riferimento al concetto del salario minimo o del minimo compenso. Cita, a questo proposito, quanto nell'altro ramo del Parlamento disse molto opportunamente l'onorevole Fornaciari.

Risulta da ciò la necessità delle modificazioni introdotte nel disegno di legge dall'Ufficio Centrale del Senato, il quale nel primo capoverso

dell'art. 1 si richiama esplicitamente alle consuetudini, alle tradizioni e alle economie regionali sulle quali deve essere basato il contratto di mezzadria.

Con tale dizione si supera il pericolo che qualche magistrato o qualche sindacato voglia applicare il concetto del salario minimo o del minimo compenso.

I sindacati fascisti dell'agricoltura avevano predisposto un progetto di norme applicabili alla mezzadria; ma a ragione il relatore non crede che esse possano essere senz'altro applicate senza ferire a morte l'istituto della mezzadria e il principio di proprietà. Dopo avere esposto i pericoli ai quali si andrebbe incontro applicando l'art. 9 di tali norme, ed aver citato l'ordine del giorno del deputato Tassinari, rileva la gravità dell'art. 14 che deferisce alla magistratura del lavoro i contratti scaduti per finita locazione. Può sorgere una contestazione qualora la cessazione del contratto avvenga prima del tempo stabilito, ed allora la decisione può essere deferita alla magistratura del lavoro, ma quando il contratto scade per finita locazione, deferirlo a tale magistratura può dar luogo ad equivoci, e può colpire il diritto di proprietà, perchè il magistrato in tal caso non ha alcuna ragione di entrare nel merito.

Le norme della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltura si estendono anche alla colonia parziaria, argomento sul quale ci sarebbero da fare molte osservazioni, soprattutto nei riguardi dell'equo compenso. L'oratore confida che le norme definitive che saranno date dalla Confederazione correggeranno questo articolo che egli considera insidioso all'istituto della mezzadria.

Il disegno di legge all'art. 2 stabilisce che la disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro è applicabile anche ai contratti di piccola affittanza con corrisposta variabile o fissa in natura o in denaro, quando sono stipulati da piccoli affittuari che coltivano direttamente il fondo con lavoro prevalentemente proprio o di persona della propria famiglia.

A proposito di questo articolo la relazione insiste sulla libertà del fitto con parole aeree che l'oratore cita, dichiarando di approvarle pienamente e di considerarle sommamente utili in cosa di tanta importanza.

Uno dei canoni fondamentali della proprietà è la libertà di disporre delle proprie cose. Tale libertà è stata ottenuta dai proprietari di case, nei riguardi dei fitti. Perchè invece i proprietari di terre dovrebbero avere i fitti vincolati? L'oratore considera norma assai malsicura quella fondata sulla produttività della terra stabilita dai periti, essendo molti gli elementi che concorrono a tale produttività, per esempio il lavoro assiduo e intelligente, la bontà dei concimi ecc.

Il concetto d'affitto equo sulla base di quella norma è pericoloso, perchè pericolose sono le decisioni dei periti. Il giuoco della domanda e dell'offerta deve essere libero, altrimenti si deprezza la proprietà e si ritarda il progresso della produzione frenando gli ardimenti dei coloni. Il piccolo affitto deve essere libero nell'impresa e nel rischio.

Modesto agricoltore e antico ammiratore dell'istituto della mezzadria, l'oratore ha sempre vissuto fra i coloni e la sua opinione è maturata in una lunga pratica della coltivazione. Confida che il disegno di legge e le norme che saranno date dalla Confederazione dell'agricoltura rafforzeranno la proprietà e l'istituto della mezzadria e non rovineranno il piccolo affitto. (*Applausi*).

**SALVATORE GATTI.** Dichiaro di voler fare alcune osservazioni sull'aspetto giuridico del disegno di legge per collaborare a quell'opera di definizione e di chiarificazione che è lo scopo principale della discussione presente.

Le ragioni del disegno di legge sono ragioni di necessità. La legge del 1926 contiene infatti alcune lacune, che avevano prodotto una situazione di incertezza, nella quale non si poteva più a lungo durare. Per affinità con i sindacati similari, anche le associazioni riconosciute di mezzadri e di coloni avevano pattuito dei contratti di mezzadria, dei contratti cioè che riguardavano rapporti di natura ben diversa da quelli normalmente regolati dai patti di lavoro veri e propri. Per forza di cose i contratti collettivi concernenti la mezzadria erano stati riconosciuti perfino dall'autorità giudiziaria, la quale aveva creduto opportuno di dichiararne l'efficacia obbligatoria, o appoggiandosi su ragioni formali, o appoggiandosi sul fatto che l'elemento lavoro era l'elemento

principale di tali contratti. Ma tali ragionamenti erano un po' sforzati; si cercava quasi di eludere la legge.

Di qui la necessità di un intervento statale e di una dichiarazione esplicita che venisse a troncata ogni possibile dubbio.

Ma bisognava altresì — ed è questa la seconda ragione che ha ispirato l'attuale disegno di legge — salvare le caratteristiche speciali del contratto di mezzadria, che ha una fisionomia propria, che discende da tradizioni secolari, ed è elemento prezioso di coesione e di stabilità politica.

Il Regime infatti vuole la disciplina, ma nega le livellazioni. Solo il socialismo poteva parificare la mezzadria e i patti di lavoro veri e propri, allo scopo di estendere la lotta di classe. Ora il disegno di legge in parola rispetta le garanzie corrispondenti ai fini speciali di questo istituto. Una norma di legge in questo senso era necessaria anche perchè l'efficacia giuridica dei patti collettivi è superiore alle disposizioni del codice, il quale è subordinato alle pattuizioni e perfino alle consuetudini dei privati, mentre il contratto collettivo ha efficacia inderogabile anche di fronte ai contratti in corso.

Il contratto collettivo è la forma e lo strumento di un diritto nuovo: esso ha il carattere di fonte autonoma di diritto perchè ha disciplinato non solo il salario, ma tutte le modalità del lavoro. Ma poichè la mezzadria è un istituto secolare, l'estensione ad essa della disciplina dei contratti collettivi di lavoro viene a dare al suo carattere antico una nuova impronta, l'impronta corporativa, ossia la soggezione delle pattuizioni particolari alle norme generali in rispondenza ai bisogni della collettività.

L'oratore osserva inoltre che nessuno, più del magistrato del lavoro, può avere attitudine a giudicare delle controversie d'ordine agricolo, nelle quali di solito lo spirito del giurista si rivela. Estendere questa giurisdizione speciale alla mezzadria costituisce un vantaggio e non un pericolo. Infatti l'estensione del contenzioso del lavoro alla mezzadria può risolvere gli inconvenienti che si incontrano attraverso il processo civile ordinario. Sappiamo infatti che con tali giurisdizioni speciali andiamo in-

contro a ciò che dai più s'invoca: la specializzazione del giudice e la rapidità della procedura.

L'oratore s'augura che in appresso possa essere attuata una legge che coordini questa materia: occorre una norma precisa per stabilire bene la competenza. Infatti qualora in una provincia non esista un contratto collettivo la controversia ricade, anzichè sotto la giurisdizione speciale, sotto quella ordinaria.

Il presente disegno di legge è un passo prudente verso il corporativismo. Per mezzo di esso la mezzadria viene innestata e consacrata nella nuova disciplina giuridica del Regime. Il Regime nel momento stesso che sottopone la mezzadria alla legge della disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, rispetta e rafforza l'istituto mezzadrile.

L'oratore è orgoglioso del fatto che alla fine del primo decennale del Regime il lavoro abbia conquistato la sua pace duratura e feconda. (*Applausi*).

LONGHI. Loda la relazione scritta dal senatore Raineri e ricorda le lunghe discussioni fatte nell'Ufficio Centrale intorno alla legge; se lo studio fu lungo, il risultato però deve essere di soddisfazione per tutti.

Innanzi di esaminare il disegno di legge, si propone tre quesiti: È opportuno che l'attività agraria sia disciplinata mediante contratti collettivi? Lo schema che meglio conviene è quello del contratto collettivo di lavoro? In caso affermativo, quali limiti debbono essere fissati?

Sul primo quesito non può esservi discussione, se si riflette a quanto avveniva prima dell'avvento del Fascismo. Il Fascismo ha iniziato la sua azione imponendo contratti destinati a evitare i conflitti del lavoro. È giusto che una moltitudine di persone che ha gli stessi interessi, debba essere riunita in un unico ordinamento sotto il controllo dello Stato. A poco a poco la rete si va stringendo e tutte le attività si esplicheranno sotto il controllo statale. A questo movimento collettivo non poteva sottrarsi l'attività agraria che, se in alcune regioni è ottima, deve anche essa in ogni luogo rispondere ai principi generali della solidarietà nazionale. Operando diversamente ci si metterebbe fuori del sistema corporativo, che è l'unico sistema che possa offrire tutte le necessarie garanzie per il lavoro.

Ma quale deve essere il preciso inquadramento dei minori contratti collettivi agrari? La legge del 1926 li aveva esclusi, perchè l'opera di questi lavoratori isolati non poteva essere ben definita, e per il mezzadro non era possibile stabilire se si trattasse di un socio del proprietario o di un semplice prestatore di opera.

Il Gran Consiglio formulò il voto che anche i rapporti di mezzadria, di colonia e di piccola affittanza fossero disciplinati da norme generali; ed il ministro delle corporazioni, nel dare le opportune istruzioni, ritenne che nessun ostacolo ne vietasse l'inquadramento sotto la legge della disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro.

Durante la discussione alla Camera dei deputati di questo disegno di legge che si qualifica estensivo dei contratti collettivi di lavoro all'agricoltura, si dovette riconoscere che lo stampo dei contratti collettivi non rispondeva in modo perfetto alle necessità e alle consuetudini dell'agricoltura. Quei contratti collettivi contengono norme precise che non si adattano ai contratti agrari. Perciò l'altro ramo del Parlamento stabilì che la disciplina dei contratti collettivi di lavoro si estendesse ai contratti agricoli con limitazioni che l'Ufficio centrale del Senato non ha ritenuto sufficienti a garantire la mezzadria da pericolose degenerazioni, e che quindi gliene hanno fatto cercare altre più precise.

Queste nuove limitazioni proposte dall'Ufficio centrale sono tutt'altro che un frutto di mentalità retrograda. A tale proposito l'oratore ricorda le parole ammonitrici pronunciate dal senatore Sarrocchi in tema di modificazioni alle consuetudini della mezzadria, e anche le parole del senatore Tanari. Ma ritiene che i timori dei senatori Sarrocchi e Tanari oggi siano svaniti, perchè nel disegno di legge, come è stato modificato dall'Ufficio centrale, ogni pericolo di degenerazione della mezzadria è sventato.

L'Ufficio Centrale propone infatti che alla difesa della mezzadria fatta già dalla Camera si aggiunga una difesa più risoluta, costituita dalla formula la quale stabilisce che i contratti delle piccole aziende si uniformino alle consuetudini delle regioni, e non debbano contenere le norme relative al salario e alle ferie, come avviene negli altri contratti di lavoro.

Mentre cioè il primo punto della difesa riguarda le norme che i contratti da estendere all'agricoltura debbono contenere per non contraddire ai contratti collettivi, e il secondo le norme che non debbono contenere, il terzo riguarda le norme che i contratti agricoli debbono contenere perchè la mezzadria conservi i caratteri rispondenti alla sua funzione.

È stato osservato che tali raccomandazioni non hanno forza coercitiva. Ma hanno, in compenso, una grande forza morale. E del resto si potrebbe studiare la opportunità di inserirle nel testo del disegno di legge come emendamento.

Termina riaffermando l'originalità del disegno di legge, con il quale il principio corporativo viene esteso al campo dell'agricoltura. (*Applausi*).

DI FRASSINETO. Premette che il ritardo subito dall'approvazione del disegno di legge ha dimostrato, tra l'altro, quanto sia sentita in Italia l'importanza della mezzadria, e come da tutti si riconosca la necessità di non turbare questo istituto con dannose innovazioni. L'impressione che si volessero appunto introdurre nella mezzadria innovazioni pericolose era in parte giustificata dal fatto che troppi non agricoltori, forti soltanto di nozioni superficiali, avevano avanzato proposte per dinamizzare — essi dicevano — la mezzadria, dimenticando che l'istituto mezzadrile ha un contenuto non soltanto economico, ma anche morale e sociale.

Ciò premesso, bisogna riconoscere che il disegno di legge risponde ad una reale necessità e che, nel suo nuovo testo, ci libera da una legittima preoccupazione e conserva all'istituto mezzadrile la sua essenza di speciale contratto di società.

AmMESSO tale principio, non si deve dimenticare che esso implica differenziazioni e adattamenti secondo le condizioni ambientali, e che esclude l'applicazione di metodi propri del lavoro industriale. Netta è infatti l'antitesi fra produzione agraria e produzione industriale.

È d'accordo col relatore nell'affermare che bisogna stabilire obbligatoriamente soltanto poche norme di ordine strettamente giuridico. Sarebbe infatti un gravissimo errore quello di generalizzare le norme del tipo classico della

mezzadria toscana, non tenendo conto delle differenze che altrove si riscontrano. È estremamente difficile stabilire norme generali valedoli per qualsiasi regione.

Se vogliamo che i patti sieno osservati, occorre che essi sieno informati alla massima semplicità senza contenere troppe clausole particolareggiate, specie per quanto riguarda le pattuizioni economiche.

L'oratore propone che al capoverso dell'articolo 1° del disegno di legge proposto dall'Ufficio centrale, là dove il testo dice che capitoli, convenzioni, patti e accordi debbono uniformarsi alle consuetudini, alle tradizioni, ed alle economie delle singole regioni, si sostituisca alla parola « regioni », quella di « zone »: ciò sempre per esprimere il concetto che il patto di mezzadria è diversissimo da luogo a luogo e quindi difficilmente può sottostare a norme d'ordine generale.

Propone poi un altro emendamento, sempre al capoverso dell'art. 1 del testo proposto dall'Ufficio centrale, per ottenere che si tenga conto non solo delle consuetudini e delle tradizioni nella formulazione dei capitoli ma anche dello sviluppo tecnico raggiunto dalle singole zone.

Afferma di proporre questi emendamenti sempre ispirandosi al concetto che l'istituto mezzadrile debba conservare la sua speciale essenza di contratto di società. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Rinvia a domani il seguito della discussione.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Alberici, Ancona, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo.

Bacelli, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Bensa, Bergamasco, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bollati, Bonardi, Bongiovanni, Bonin Longare, Borletti, Broccardi, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calisse, Camerini, Campili, Carletti, Casanova, Casertano, Cassis, Cattaneo, Cavallero, Cavazzoni, Celesia, Cesareo, Cian, Cimati, Cip-

pico, Ciraolo, Cirmeni, Colonna, Conci, Concini, Conti, Corbino, Cornaggia, Credaro, Cremonesi, Crespi, Croce.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Amelio, De Bono, De Capitani d'Arzago, Della Gherardesca, Del Pezzo, De Marinis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Fantoli, Fara, Fedele, Ferrari.

Gabbi, Galimberti, Gallenga, Gallina, Garofalo, Gasparini, Gatti Salvatore, Giampietro, Giordano, Gonzaga, Grippo, Grosso, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Libertini, Lissia, Longhi, Lucioli, Lustig.

Malagodi, Mambretti, Manfroni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marescalchi, Mariotti, Marozzi, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Mesedaglia, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Miliani, Millosevich, Montresor, Mori, Morpurgo, Mosca, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Nomis di Cossilla, Nunziante, Nuvoloni.

Pagliano, Pavia, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Petrillo, Pironti, Prampolini, Pujia, Pullè, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Renda, Ricci Corrado, Rolandi Ricci, Romeo, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sandrini, Sanjust, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Sechi, Serristori, Silj, Silvestri, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Solari, Sormani, Spirito, Squitti, Supino.

Tamborino, Tanari, Thaon di Revel, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torraca, Torre, Tosti di Valminuta, Treccani.

Vaccari, Venino, Venturi, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Visconti di Modrone, Visocchi.

Zerboglio, Zippel, Zupelli.

### Annuncio di un'interpellanza e di interrogazioni.

MARCELLO, *segretario*. Dà lettura della seguente interpellanza:

Chiedo di interpellare S. E. il ministro degli affari esteri per conoscere le misure adottate dal Regio Governo di fronte alla quasi quotidiana violenza perpetrata, specie in questi ultimi tempi, in uno stato finitimo, contro i vivi ed i morti, di nazione italiana, o contro i monumenti stessi della nostra civiltà.

CIPPICO.

Dà quindi lettura delle seguenti interrogazioni con risposta scritta:

Ai ministri dell'interno e delle finanze per conoscere quali provvedimenti verranno adottati in conseguenza di grave denuncia sporta dal Commissario prefettizio di Taranto a carico di un alto funzionario dello Stato, ed a carico di terzi, denuncia da oltre tre mesi dichiarata priva di qualsiasi fondamento da apposita Commissione di studio convocata dal Regio Governo, ed ormai di dominio pubblico, perchè parzialmente riprodotta da una gazzetta del Mezzogiorno, provocando una querela per diffamazione tuttora pendente dinanzi il competente Tribunale.

CASANOVA.

Al ministro della guerra per sapere per quali motivi non creda di venire incontro ai desideri degli agricoltori con l'acquistare i bovini necessari per l'Esercito in Italia come si faceva prima e durante la guerra, anzichè in Africa ed in America, rendendo in tal modo un servizio anche al mercato dei cambi, trattenendo in Italia circa 60 milioni di lire e contribuendo efficacemente colla cooperazione che nell'ora difficile presente si rende necessaria di tutte le volontà e di tutte le possibilità, a risollevar l'economia agraria del nostro paese.

FRANCESCO ROTA.

Al ministro delle finanze per sapere se in seguito agli accordi intervenuti fra l'Amministrazione finanziaria e le Federazioni agri-

coltori per la doverosa riduzione dei redditi agrari non creda equo ed utile ordinare che le riduzioni concordate vengano eseguite d'ufficio, evitando ai contribuenti l'obbligo del ricorso ed il danno a quelli che non l'abbiano presentato nel termine utile, e se non creda anche giusto che la riduzione abbia effetto per tutti dal 1° gennaio 1933.

FRACASSI.

Al ministro dell'agricoltura e delle foreste per sapere se non ritiene opportuno di modificare la portata del R. D. L. 15 ottobre 1932 per assecondare il reclamo di tanti produttori di vino dell'Alta Italia, feriti nei loro interessi economici, già tanto aggravati per le forti spese imposte dalla moderna viticoltura. Provvedimento che ferisce in modo speciale i piccoli produttori di vino ed i mezzadri che facevano fidanza pagare col prodotto vino i debiti accumulatisi nel corso dell'anno e sono obbligati a fare nuovi debiti per correggere i loro vini od a vendere a prezzi infimi a commercianti che poi hanno margine di lauti guadagni, ferisce la classe media degli impiegati e professionisti abituati per il consumo familiare a vino di bassa gradazione a minima spesa e costretti invece ora ad acquistare vini di più elevato valore che molte volte il bilancio familiare non permette.

ANGELO PASSERINI.

#### Presentazione di relazioni.

SITTA. Variazioni ai bilanci di alcuni Ministeri (1322, 1314, 1316).

SALATA. Conseguimento del grado di capitano di lungo corso (1293).

BROCCARDI. Accordo italo-ungherese sull'esportazione (1330); Accordo italo-ungherese sui pagamenti relativi agli scambi commerciali (1332); Accordi italo-austriaci (1333).

LUCIOLLI. Trattato di commercio italo-serbo (1329); Accordo italo-svizzero (1334); Accordi economici italo-svizzeri (1326); Proroga del modus vivendi italo-francese (1327); Merci provenienti dalle colonie italiane (1310, 1344); Protocollo al Trattato di commercio italo-

romeno (1323); Accordo addizionale al Trattato di commercio italo-ungherese (1331); Regime doganale del legno (1411); Importazione ed esportazione temporanea (1343).

MENOZZI. Regime doganale dei vini (1364); Regime doganale del bestiame (1362); Melazzo di canna per foraggi (1374); Dazio doganale sul burro di cacao (1394).

GUALTIERI. Comando della Milizia nazionale forestale (1390).

CIAN. Accasermamento nella città di Torino (1389).

PIRONTI. Uffici del Banco di Sicilia (1372).

BERIO. Divieto di esportazione per le traverse di faggio (1370).

CELESIA. Compenso di demolizione per le navi da carico (1308); Convenzione con la Società di navigazione « Italia » (1345).

#### Risposta scritta ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Annuncia che i ministri competenti hanno inviato risposta scritta alle interrogazioni dei senatori Ricci Federico, Mortara, Casanova, Rota Francesco, Fracassi e Passerini Angelo.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione sui seguenti disegni di legge:

Norme relative alla pubblicità sui fondi a lato delle linee esercitate dalla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e visibile da esse (1174-A):

Vot. 198 — Fav. 192 — Contr. 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, che aumenta il fondo stanziato per contributo ad agricoltori particolarmente benemeriti e reca provvedimenti in favore degli agricoltori delle provincie di Brescia e di Pola (1297):

Vot. 198 — Fav. 190 — Contr. 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 457, recante agevolazioni tributarie per le autovetture di limitata potenza (1300):

Vot. 198 — Fav. 188 — Contr. 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 533, riguardante l'esonero dall'imposta sull'energia elettrica consumata a bordo delle navi (1301):

Vot. 198 — Fav. 186 — Contr. 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 574, che approva e rende esecutivo l'atto aggiuntivo 15 febbraio 1932 per la parziale modificazione dei patti di concessione del tronco di allacciamento del Comune di Castiglione di Sicilia alla ferrovia Circumetnea (1302):

Vot. 198 — Fav. 180 — Contr. 18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 327, riflettente l'autorizzazione al Governo dell'Eritrea a prestare garanzia ad un finanziamento in favore di Società industriali della Colonia (1304):

Vot. 198 — Fav. 187 — Contr. 11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1932, n. 695, che approva e rende esecutivo l'atto aggiuntivo 21 maggio 1932 per l'esecuzione della variante del tronco di penetrazione in Roma della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo (1306):

Vot. 198 — Fav. 187 — Contr. 11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1932, n. 599, prorogante il

termine per la istituzione degli albi di esportatori di prodotti orto-frutticoli ed agrumari, di essenze agrumarie e di fiori, contemplati dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1806 (1312):

Vot. 198 — Fav. 190 — Contr. 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1932, n. 723, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume (1315):

Vot. 198 — Fav. 191 — Contr. 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1932, n. 861, recante riduzione delle tasse di concessione governativa sulle licenze per trattenimenti danzanti negli alberghi (1317):

Vot. 198 — Fav. 186 — Contr. 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 714, che proroga il termine del 30 giugno 1932, stabilito dal Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per la rinnovazione delle ipoteche iscritte secondo le leggi anteriori dei territori annessi al Regno (1318):

Vot. 198 — Fav. 190 — Contr. 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 610, riguardante disposizioni per la eliminazione di disavanzi dei bilanci delle Province dell'anno 1932 (1319):

Vot. 198 — Fav. 188 — Contr. 10

Il Senato approva.

La seduta è tolta (ore 18,50).

## ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Mercoledì 7 dicembre 1932

ALLE ORE 15.

a) Per la loro costituzione;

b) per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Rivalutazione dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati da cittadini delle nuove provincie con società germaniche (1292). — (*Iniziato in Senato*);

Abolizione del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca (1294). — (*Iniziato in Senato*);

Modifica dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato (1295). — (*Iniziato in Senato*);

Ordinamento del Corpo veterinario militare (1351);

Varianti al numero dei direttori e vice direttori del servizio tecnico di artiglieria (1352);

Norme per l'ordinamento del personale dei cantonieri delle strade statali (1355);

Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Pineto (Teramo) (1356);

Modificazione all'organico del personale tecnico civile per il servizio chimico militare (1357);

Modificazioni alla legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti (1358);

Continuazione della corresponsione del contributo dello Stato a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze (1360);

Iscrizione, nell'albo degli avvocati, degli ex combattenti, dei benemeriti della causa nazionale e dei legionari fiumani (1380);

Distacco della frazione Isella dal comune di Valduggia (Vercelli) e sua aggregazione al comune di Grignasco (Novara) (1381);

Approvazione del contratto in data 28 dicembre 1931, portante cessione gratuita a favore della Fabbriceria della Parrocchia di San

Giovanni Battista in La Spezia del complesso di immobili costituenti l'ex Chiesa e Convento di Sant'Agostino in quella città, per essere adibiti a sede della suindicata parrocchia con l'obbligo alla Fabbriceria stessa di fornire al Vescovo, mediante concessione in enfiteusi perpetua, una parte dei locali per gli uffici della Diocesi (1382);

Approvazione del contratto in data 24 novembre 1931, concernente permuta di immobili tra lo Stato e l'Istituzione di beneficenza denominata « Asilo delle Orfanelle » in Zara, con abbuono della somma di lire 77.216,40 che l'Asilo avrebbe dovuto corrispondere a congruo (1383);

Approvazione del contratto 21 luglio 1932, riguardante la sistemazione edilizia delle Regie Scuole di Ingegneria e di Chimica Industriale di Bologna (1384);

Modificazioni al Testo Unico delle leggi sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina (1385);

Istituzione del servizio dei pacchetti postali (1386);

Norme di pensione per l'amministrazione della Concessione italiana di Tientsin nel periodo dal 13 aprile 1907 al 25 novembre 1919 (1387);

Norme per il conferimento dei banchi di lotto (1395);

Modificazioni all'articolo 29 del Regio decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 92, contenente norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche (1396);

Aumento del deposito per i ricorsi in cassazione (1413);

Norme integrative e modificative di quelle vigenti per la gestione di case economiche, popolari e per impiegati nelle zone danneggiate da terremoti (1414);

Provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito (1415);

Disposizioni concernenti le modalità di costruzione delle metropolitane e delle gallerie urbane, affinché possano anche soddisfare al compito di ricoveri controaerei (1416);

Ricostituzione del comune di Sant'Angelo Limosano (Campobasso) (1417).

## ORDINE DEL GIORNO

Mercoledì 7 dicembre 1932

ALLE ORE 16

(SEDUTA PUBBLICA)

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di compartecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza (523).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 392, concernente provvedimenti per la Milizia portuaria (1303);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1150, che autorizza la concessione di contributi a carico dello Stato per la costruzione di edifici ad uso di scuole industriali e scuole medie commerciali (1321);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, che detta disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore (1323);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 870, relativo all'assicurazione dei piroscafi « Rex » e « Conte di Savoia » (1324);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1065, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona detta del « Quartiere degli affari » in Milano (1338);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1305, concernente la soppressione, a partire dall'anno 1932, dei premi da concedersi ai titolari dei libretti delle Casse di risparmio postali, i quali abbiano accreditato a loro favore, al 31 dicembre di

ciascun anno, un credito non inferiore alle lire 2000 (1341);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 782, che ha dato approvazione all'Emendamento all'articolo 393 del Trattato di Versailles e agli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace, adottati dalla Conferenza Internazionale del Lavoro, nella sua quarta sessione (Ginevra 18 ottobre-3 novembre 1922) (1347);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1260, concernente la disciplina della conservazione degli estratti o concentrati e dei succhi di pomodoro (1349);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 436, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 25 aprile 1932, n. 435, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1299);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 563, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci speciali di Aziende autonome per l'esercizio medesimo, e provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 26 maggio 1932, n. 562, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1314);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 687, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 16 giugno 1932, n. 709 e 27 giugno 1932, n. 808, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (1316).

**Comunicazioni della Segreteria.**

**NOMINA DI RELATORI.**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 742, riflettente aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine e provenienza dalle colonie italiane (1310), *relatore* LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 971, che ha dato esecuzione ai seguenti accordi economici stipulati a Berna il 22 giugno 1932 tra l'Italia e la Svizzera:

a) scambio di note intese a modificare alcune voci del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923;

b) scambio di note relativo alla tubercolizzazione del bestiame (1326), *relatore* LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 948, che ha dato approvazione alla proroga al 1° dicembre 1932, nel *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo a Parigi il 26 maggio 1932 (1327), *relatore* LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1931, n. 1053, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930, protocollo firmato a Roma tra l'Italia e la Romania il 25 agosto 1931 (1328), *relatore* LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 523, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-serbo, croato e sloveno del 14 luglio 1924, ed agli atti annessi all'Accordo medesimo, Accordo ed atti stipulati in Roma, tra l'Italia e la Jugoslavia, il 25 aprile 1932 (1329); *relatore* LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 816, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ungherese sull'esportazione con annesso e relativi Protocolli, fir-

mati in Roma il 23 febbraio 1932 (1330); *relatore* BROCCARDI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 817, che dà approvazione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio italo-ungherese del 4 luglio 1928, Accordo stipulato a Roma tra l'Italia e l'Ungheria il 23 giugno 1932 (1331); *relatore* LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1932, n. 818, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ungherese per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Ungheria, stipulato a Roma l'11 luglio 1932 (1332); *relatore* BROCCARDI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 928, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi italo-austriaci:

a) Accordo firmato a Vienna mediante scambio di Note, il 23 marzo 1932, al fine di modificare l'Accordo del 30 dicembre 1931 per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali italo-austriaci;

b) Accordo firmato a Vienna il 7 luglio 1932, per la liquidazione del saldo della stanza di compensazione italo-austriaca (1333); *relatore* BROCCARDI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 970, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-svizzero stipulato in Roma, mediante scambio di note, in data 13 gennaio 1932, per regolare l'importazione in Svizzera di formaggi italiani e l'importazione in Italia di bovini svizzeri (1334); *relatore* LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1030, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930 ed Atti annessi, Accordo ed Atti firmati in Roma il 24 agosto 1932 (1342); *relatore* LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione (1343); *relatore* LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1152, recante modifi-

cazioni ed aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane (1344); *relatore* LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1932, n. 1032, portante modificazioni al regime doganale del bestiame, delle carni fresche e preparate e di altri prodotti agrari (1362); *relatore* MENOZZI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 903, portante modificazione al regime doganale dei vini, delle acqueviti e dei liquori (1364); *relatore* MENOZZI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 554, relativo all'esenzione dal dazio sul valore del 15 per cento alla importazione di talune merci e all'imposizione del detto tributo ai concimi chimici fosfatici (1365); *relatore* MENOZZI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 725, che determina il contingente straordinario di melazzo di canna per la preparazione di foraggi da ammettere in franchigia doganale nell'anno 1932 (1374); *relatore* MENOZZI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726, che reca l'aumento del diritto fisso erariale sul carbone fossile e del dazio doganale sul coke (1375); *relatore* BROCCARDI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 724, recante modificazione al dazio doganale sul burro di cacao (1394); *relatore* MENOZZI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1368, che modifica il regime doganale degli olii di oliva e degli olii vegetali mangiabili nonchè dei relativi semi (1409); *relatore* MENOZZI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1932, n. 900, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni (1410); *relatore* BREZZI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1034, portante modificazione al regime doganale del legno a compensazione e delle matte e scorie di zinco destinate alla produzione dell'ossido di zinco (1411); *relatore* LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 1389, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo stipulato in Roma tra l'Italia e l'Austria il 14 aprile 1932 (1412); *relatore* LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, concernente la costituzione dell'Istituto mobiliare italiano (1363); *relatore* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 giugno 1932, n. 588, riguardante forniture di navi o di parti di navi all'estero (1366); *relatore* CELESIA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1932, n. 696, concernente la istituzione di un Ente per la colonizzazione della Cirenaica (1367); *relatore* DE MICHELIS.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1438, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere in riassicurazione una quota parte dei rischi inerenti ai crediti per l'esportazione (1368); *relatore* CONCINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1343, concernente la costituzione del comune di «Littoria» (Roma) (1369); *relatore* CONCINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1118, che sopprime il divieto di esportazione per le traverse di faggio per ferrovia (1370); *relatore* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio (1371); *relatore* TRECCANI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1923, n. 1249, che stabilisce le norme per la riorganizzazione degli uffici e del personale del Banco di Sicilia (1372); *relatore* PIRONTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 865, concernente nuovi provvedimenti per i danneggiati dalla eruzione dello Stromboli del settembre 1930 (1376); *relatore* PIRONTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1298, recante disposizioni applicabili alle espropriazioni oc-

correnti per la costruzione dell'autocamionale Genova-Serravalle Scrivia (1378), *relatore* SUARDO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1931, n. 335, sul riparto degli utili di gestione dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese (1379), *relatore* VENINO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1261, contenente modificazione alle norme di applicazione della imposta complementare progressiva sul reddito (1388), *relatore* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 930, concernente l'approvazione della convenzione 27 maggio 1932, con la quale si provvede alla parziale sistemazione dell'accasermamento nella città di Torino (1389), *relatore* CIAN.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1387, riguardante il cambiamento di denominazione del Comando Gruppo legioni della Milizia nazionale forestale e l'assegnazione del grado 4° al Comandante della Milizia stessa (1390), *relatore* GUALTIERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 672, recante provvedimenti per alleviare la crisi delle miniere di piombo, zinco, antimonio e lignite della Sardegna (1391), *relatore* DALLOLIO ALFREDO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1040, concernente la facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sospendere l'applicazione delle disposizioni vigenti relative al contingentamento delle mattazioni e all'ammissione al consumo della carne macellata importata, fresca o refrigerata (1392), *relatore* DE MICHELIS.

#### CONVOCAZIONE PER DOMANI.

*Dopo la seduta.* — Migliorie nelle locazioni di fondi rustici (558). - Nella Sala Cavour.

---

*Licenziato per la stampa alle ore 21.*

Archivio storico del Senato della Repubblica



Roma, li \_\_\_\_\_ 193\_\_\_\_\_ - Anno \_\_\_\_\_

8 DIC. 1932 Anno XI

27

# SENATO DEL REGNO

PRESIDENZA

Sc. { SH 3 / 2973

Risposta alla lettera del .....

N. ....

OGGETTO

Nella seduta pubblica di oggi ho partecipato al Senato la dolorosa notizia della perdita del compianto collega dott. Domenico RIDOLA.

Trasmetto copia del resoconto che contiene la commemorazione e adempio, in pari tempo, il mandato di esprimere alla Famiglia le vivissime condoglianze del Senato.

A queste unisco l'espressione del mio rinnovato cordoglio.

IL PRESIDENTE

firmato: FEDERZONI

Spettabile

Famiglia R I D O L A

- M A T E R A -

28

*La famiglia del Senatore Ridola*

*Sentitamente ringrazia*

Matera

Fascicolo  
1598



SENATO DEL REGNO

Domenico RIDOLA

Nato a Ferrandina (Potenza) il 19 ottobre 1841

Nominato Senatore il 16 Ottobre 1913

Morto a Matera l'11 Giugno 1932-X

Laureato in Giurisprudenza, seguendo l'indole del suo temperamento mite e riflessivo, preferì dedicarsi alle cure del patrimonio familiare ed agli studi storici, con particolare indirizzo verso quegli archeologici. Ed in molti anni di paziente ed assiduo lavoro riuscì a mettere insieme e ad ordinare una importante raccolta di materiale archeologico che, con munifico gesto, donò poi allo Stato.

Modesto, alieno dalle lotte politiche, fu tuttavia per due Legislatura (22<sup>a</sup> e 23<sup>a</sup>) deputato del Collegio di Matera per la larga popolarità e stima della quale egli godeva presso i suoi concittadini, ed alla Camera parlò simpaticamente, dando prova della sua cultura e del suo vivo ingegno.

Nominato Senatore nel 1913, partecipò assiduamente anche ai lavori dell'Alta Assemblea.

---

Domenico RIDOLA

Nato a Ferrandina (Potenza) il 19 ottobre 1841

Nominato Senatore il 16 Ottobre 1913

Morto a Matera l'11 Giugno 1932-X

Laureato in Giurisprudenza, seguendo l'indole del suo temperamento mite e riflessivo, preferì dedicarsi alle cure del patrimonio familiare ed agli studi storici, con particolare indirizzo verso quegli archeologici. Ed in molti anni di paziente ed assiduo lavoro riuscì a mettere insieme e ad ordinare una importante raccolta di materiale archeologico che, con munifico gesto, donò poi allo Stato.

Modesto, alieno dalle lotte politiche, fu tuttavia per due Legislature (22<sup>a</sup> e 23<sup>a</sup>) deputato del Collegio di Matera per la larga popolarità e stima della quale egli godeva presso i suoi concittadini, ed alla Camera parlò simpaticamente, dando prova della sua cultura e del suo vivo ingegno.

Nominato Senatore nel 1913, partecipò assiduamente anche ai lavori dell'Alta Assemblea.

---

N. 1598 matricola

N. 1538 elenco storico <sup>31</sup>

Ridola Domenico

Paternità Gregorio

Data di nascita 19 ottobre 1841

Luogo di nascita Ferrandina (Matera)

Nomina 16 ottobre 1913 Categ. 3<sup>a</sup>

Convalidazione 5 dicembre 1913

Giuramento 6 dicembre 1913

Professione

Titoli accademici, nobiliari, ecc. laurea in

Osservazioni

Morto a Matera il giorno  
11 Giugno 1932. X

## Cariche ricoperte

Legisl. 22-23

Deputato